

**XXXIV Congresso Nazionale Forense
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione

PROPOSTA DI NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO VIGANI
(DELEGATO DEL FORO DI VENEZIA)**

**Mozione per l'ampliamento del budget per la compensazione dei crediti da
Patrocinio a spese dello Stato degli avvocati con quanto dovuto per ogni imposta o
tassa**

Premesso che

1. l'Articolo 24 della Costituzione Italiana, in linea con le previsioni dell'Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che *"a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia"*;
2. la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel "Testo Unico Spese di Giustizia" (DPR 115/2002) all'articolo 76 e seguenti;
3. le difficoltà ad accedere al beneficio di Stato da parte degli aventi diritto ed il cronico ritardo nel pagamento dei compensi liquidati in loro favore disincentivano gli avvocati ad iscriversi ed a rimanere nell'elenco speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
4. al fine di ottimizzare l'accesso al patrocinio dello Stato e consentire, di conseguenza, ai cittadini di poter contare sulla professionalità di un maggior numero di avvocati, appare necessario consentire l'effettività della tempestiva erogazione degli importi liquidati agli avvocati fruendo anche appieno della compensazione dei crediti accertati in sede giudiziale verso l'erario con i crediti del fisco verso i medesimi;
5. a seguito della deliberazione del congresso di Venezia del 2014, con cui è stata approvata la mozione n. 32 (consultabile a questo link:

<https://docs.google.com/document/d/1tt7FISqsHWd-l-NYxQrWLYu9691ydWp24OFAW-KOWy4/edit>), vi è stata una iniziativa dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura che ha

portato all'impulso di un procedimento legislativo culminato nella legge di stabilità per l'anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), la quale contiene una disposizione che autorizza la compensazione dei crediti da patrocinio a spese dello Stato con le imposte ed i contributi dipendenti dovuti allo Stato dal medesimo professionista;

6. il testo della norma approvata (art. 1, comma 778) è il seguente:

“A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)”;

7. la predetta facoltà di compensazione è stata però limitata per l'anno 2016 nei limiti di un tetto di spesa pari ad € 10.000.000,00 (si veda l'art. 1, comma 779 della legge n. 208/2015: *“Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”*);

8. la spesa media complessiva annua sostenuta dal Ministero di Giustizia per il gratuito patrocinio ha superato i 200.000.000,00 di euro e, seppur di molto inferiore ai paesi europei circumvicini a noi omogenei, appare sproporzionata rispetto quanto oggi disponibile per i pagamenti in sede di compensazione (solo 10 milioni di euro per il 2016) e ciò soprattutto a fronte dei tempi pluriennali dei pagamenti da parte della cancelleria;

9. detto budget previsto con la legge di stabilità 2016 è necessario venga variato di anno in anno in ragione delle esigenze di Giustizia;

10. vi è stata conforme richiesta unanime da parte dell'assemblea congressuale di Rimini;

considerato che

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2016 ha previsto le modalità attuative della *“Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”* (si veda la GU Serie Generale n.174 del 27 luglio 2016 al seguente link: <http://www.avvocatogratis.com/2016/07/in-gazzetta-il-dm-15-07-2016-per-la-compensazione-del-gratuito-patrocinio/>);

- detta procedura ha il vantaggio di garantire la pronta liquidazione dei compensi degli avvocati ed anche di sgravare le cancellerie di un ingente carico di lavoro così liberando risorse e portando ad un miglioramento dell'efficienza dei medesimi uffici giudiziari;
- l'ampliamento del budget annuale di riferimento non porta ad alcun maggior costo per l'erario, in quanto le somme da imputare in compensazione con le imposte risultano già presenti a debito nel bilancio pubblico a seguito dell'avvenuta liquidazione degli importi da parte del magistrato designato;
- l'unica variazione si ha solo al momento dello *start up* del momento compensativo, ma esso è già in corso di avvio con l'attuale disciplina.

Tutto ciò premesso e considerato

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

dà mandato

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché

1. si autorizzi la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell'erario nei confronti degli stessi senza limiti di budget, o quanto aumentando l'attuale stanziamento annuale previsto per il 2016 fino alla metà del fabbisogno annuo per le liquidazioni stimate in scadenza nel corso dell'anno 2017;
2. in via alternativa, si preveda un criterio di aumento annuale progressivo dello stanziamento a bilancio statale per la compensazione degli importi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato a favore degli Avvocati con i crediti fiscali dell'erario nei confronti degli stessi, con l'obiettivo di giungere entro almeno un quinquennio alla piena copertura delle somme liquidate a favore degli avvocati per ogni annualità.

(Firmato Digitalmente)

Avv. Alberto Vigani